



Ordine degli Avvocati
di Pordenone

Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

Pordenone, 5 gennaio 2010

Ai Signori Avvocati
Ai Signori Praticanti Avvocati

Loro Sedi

oggetto : ultime novità processo civile

Nell'augurare a tutti un buon proseguimento, inviamo un estratto delle ultime novità introdotte nel processo civile in vigore dal 1° gennaio 2010, nonché la "Tavola sinottica per la determinazione del contributo unificato", anch'essa con validità dal 1° gennaio 2010, aggiornata con le ultime norme, comprese quelle inserite nella Finanziaria.

Con i migliori saluti.



Il Presidente
(avv. Giancarlo Zannier)

all.

II NUOVO CPC IN VIGORE DAL 1.1.2010

Nuova formulazione art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore **che indica il proprio codice fiscale**.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Nuova formulazione art. 163 (Contenuto della citazione)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e **il codice fiscale** dell'attore, il nome, il cognome, **il codice fiscale**, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti.

Nuova formulazione art. 167 (Comparsa di risposta)

Nella comparsa di risposta il convenuto, **dopo aver indicato le proprie generalità e il codice fiscale**, deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

FINANZIARIA 2010 e CONTRIBUTO

Art. 2 .(Disposizioni diverse)

(omissis)

202. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;

3) il comma 4 è abrogato.

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.¹

Le norme riscritte dopo la modifica della finanziaria....

ART. 9 (L) (Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e **salvo quanto previsto** dall'articolo 10.

ART. 10 (L) (Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. ⁽¹⁾

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.]²

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6 bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese

¹ I diritti di copia in pratica aumentano da oggi il testo infatti precisa che si paga il 50 % in più, salvo che esista il documento informatico e se ne chiedi copia informatica. Quindi anche se non esiste il documento informatico!

² abrogati

forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

ART. 11 (L)

(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L)

(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

ART. 13 (L)

(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. **Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari ad euro 30.** Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (*ndr: € 168,00*)

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.]³

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Sezione II **Notificazioni a richiesta dell'ufficio**

ART. 30 (L) **(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)**

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

³ abrogato

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

**Tavola sinottica per la determinazione del contributo unificato
con validità 01.01.2010**

PROCEDIMENTI CON VALORE DETERMINATO

Di valore inferiore ad € 1.100,00	€ 30,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 1.100,00 e fino ad € 5.200,00	€ 70,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 5.200,00 e fino ad € 26.000,00	€ 170,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 26.000,00 e fino ad € 52.000,00	€ 340,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 52.000,00 e fino ad € 260.000,00	€ 500,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 260.000,00 e fino ad € 520.000,00	€ 800,00	€ 8,00
Di valore superiore ad € 520.000,00	€ 1.110,00	€ 8,00

PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

- civili (si considerano comprese tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) € 340,00 + € 8,00
- di competenza esclusiva GdP
(si considerano comprese tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) € 170,00

PROCEDIMENTI CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

- Si considerano di valore superiore ad € 520.000,00 € 1.110,00 + € 8,00

**PROCEDIMENTI SPECIALI
(Libro IV, Titolo I, c.p.c.)**

Capo I (artt. da 633 bis a 656 c.p.c.)

- Procedimenti d'ingiunzione e
di opposizione a decreto ingiuntivo v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00

Capo II (artt. da 657 a 669 c.p.c.) procedimenti per convalida sfratto

- Sfratto per morosità (il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida) v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00
- Sfratto per finita locazione (il valore si determina in base all'ammontare del canone annuo)
v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00

Capo III (artt. da 669 bis a 700 c.p.c.) procedimenti cautelari

- in generale (artt. da 669 bis a 669 quaterdecies c.p.c.)
v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00
- sequestro (artt. da 670 a 687 c.p.c.) v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00
- denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 688 a 691 c.p.c.)
v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00

- procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699 c.p.c.)	v. tab. scaglioni ridotti alla metà +	€ 8,00
- provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.)	v. tab. scaglioni ridotti alla metà +	€ 8,00
- procedimenti di reclamo	€ 70,00 + € 8,00	
- procedimenti cautelari in corso di causa	v. tab. scaglioni ridotti alla metà	
- opposizione a cautelari	€ 70,00	
- rito sommario (ex art. 702 bis c.p.c.)	v. tab. scaglioni ridotti alla metà +	€ 8,00
- rito sommario convertito in ordinario (ex art. 702 ter c.p.c.)	integrazione attore dell'altra metà	
- rito sommario appello (ex art. 702 quater c.p.c.)	v. tab. scaglioni +	€ 8,00

Capo IV (artt. da 703 a 705 c.p.c.) procedimenti possessori

v. tab. scaglioni ridotti alla metà + € 8,00

**PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
(Libro IV, Titolo II, c.p.c.)**

Capo I (artt. da 706 a 711 c.p.c.) separazione personale dei coniugi	ESENTE
Capo II (artt. da 712 a 720 bis c.p.c.) interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno	ESENTE
Capo III (artt. da 721 a 731 c.p.c.) dichiarazione d'assenza e morte presunta	ESENTE
Capo IV (artt. da 732 a 734 c.p.c.) disposizioni relative ai minori, interdetti e inabilitati	ESENTE
Capo V (artt. da 735 a 736 c.p.c.) rapporti patrimoniali tra coniugi	ESENTE

**PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
(Libro IV, Titolo II, c.p.c.)**

Capo VI (artt. da 737 a 742 bis c.p.c.)	€ 70,00 +	€ 8,00
--	-----------	--------

ALTRI PROCEDIMENTI

Procedimenti in materia di locazione	v. tabella scaglioni +	€ 8,00
Procedimenti in materia di comodato	v. tabella scaglioni +	€ 8,00
Procedimenti per occupazione senza titolo	v. tabella scaglioni +	€ 8,00
Procedimenti per impugnazione di delibere condominiali		€ 103,30
Procedimenti di regolamento di competenza	v. tabella scaglioni	
Procedimenti di regolamento di giurisdizione	v. tabella scaglioni	
Procedimenti di rettificazione stato civile	ESENTE	+ € 8,00
Procedimenti in materia di equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89/01	ESENTE	
Procedimenti in materia tavolare	ESENTE	

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale	ESENTE
Procedimenti in materia di lavoro in Cassazione	v. tabella scaglioni + € 8,00
Procedimenti di iscr.giornali e periodici nel registro della stampa	ESENTE
Procedimenti di volontaria giurisdizione	€ 70,00 + € 8,00
Procedimenti avanti le sezioni specializzate agrarie	ESENTE
Procedimenti avverso ingiunz. Amministrativa (legge 689/81)	v. tabella scaglioni + € 8,00
Procedimenti per ordini di protezione contro abusi familiari	ESENTE
Procedimenti per correzione errore materiale	NON DOVUTO
Procedim. di riassunzione presso giudice originariamente adito	NON DOVUTO
Procedim. di riassunzione avanti altro giudice	v. tabella scaglioni + € 8,00
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, compresi quelli di competenza del giudice tutelare	ESENTE

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE (Libro III, Titolo II, c.p.c.)

Capo II (artt. da 513 a 542 c.p.c.) espropriazione mobiliare presso il debitore

- di importo inferiore ad € 2.500,00	€ 30,00 + € 8,00
- di importo pari o superiore ad € 2.500,00	€ 100,00 + € 8,00

Capo III (artt. da 543 a 554 c.p.c.) espropriazione mobiliare presso terzi

- di importo inferiore ad € 2.500,00	€ 30,00 + € 8,00
- di importo pari o superiore ad € 2.500,00	€ 100,00 + € 8,00

Capo IV (artt. da 555 a 598 c.p.c.) espropriazione immobiliare

€ 200,00 + € 8,00

Titolo III (artt. da 605 a 611 c.p.c.) esecuzione per consegna o rilascio

ESENTE

Titolo IV (artt. da 612 a 614 c.p.c.) esecuzione forzata di obblighi di fare

o non fare v. tabella scaglioni + € 8,00

PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (Libro III, Titolo V, c.p.c.)

Capo I (artt. da 615 a 618 c.p.c.)

- opposizione all'esecuzione	v. tabella scaglioni + € 8,00
- opposizione agli atti esecutivi	€ 120,00 + € 8,00

Capo II (artt. da 619 a 622 c.p.c.)

- opposizione di terzi	v. tabella scaglioni + € 8,00
------------------------	-------------------------------

PROCEDIMENTI FALLIMENTARI

Istanza di fallimento	€ 70,00
Per tutta la procedura (dalla sentenza alla chiusura)	€ 672,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	v. tab. scaglioni ridotti alla metà +€ 8,00
Procedimenti in camera di consiglio del trib. fallimentare	€ 70,00

Istanza di ammissione al passivo
Ricorso per insinuazione tardiva
Ricorso in opposizione a stato passivo

ESENTE
ESENTE
v. tabella scaglioni

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

- con richiesta di pronuncia di condanna generica del responsabile ESENTE
- con richiesta di pronuncia di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno (il valore si determina in relazione all'importo liquidato in sentenza),
in caso di accoglimento v. tabella scaglioni